



**Federalismo fiscale e Servizio Sanitario
Regionale**

Quali ricadute sui bisogni di salute?

Napoli, 11 ottobre 2010

Ore 9.30

Villa Doria D'Angri

Università degli Studi di Napoli Parthenope

Via Francesco Petrarca, 80

Il Federalismo Fiscale... *dalla A alla Z*

Bicamerale (art. 3) Composta da 15 senatori e altrettanti deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari presenti in aula.

Città metropolitane (art. 23) Potranno essere istituite nelle aree dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria (art. 6)

Con il compito, anche, di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando, pure, sui sistemi informativi ad essi riferibili.

Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (art. 4)

Istituita presso il ministero dell'Economia, con il compito di affiancare il Governo nella redazione dei decreti attuativi della riforma.

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (art. 5)

Nascerà all'interno della Conferenza Unificata, con rappresentanti locali e statali, e avrà il compito di monitorare i flussi perequativi, di verificare l'utilizzo dei fondi per gli interventi speciali e di definire gli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con un occhio attento al rispetto del patto di stabilità interno.

Il Federalismo Fiscale... *dalla A alla Z*

Copertura finanziaria (art. 28) La riforma federalista dovrà essere compatibile con il patto di stabilità e crescita.

Contrasto all'evasione fiscale (art.26) Previsti premi per le Regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito sul fronte dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Costi standard (artt. 8 e 11) (Che andranno a coprire tutte le spese delle amministrazioni locali, in particolare, per sanità, assistenza e per le prestazioni e i servizi riguardanti il diritto allo studio oltre che le funzioni amministrative in materia di istruzione svolte dalle Regioni.

Fisco di vantaggio (art.16) Previsti, in armonia con le norme comunitarie, interventi speciali a favore degli enti locali per il loro sviluppo economico e sociale e per sopperire al deficit infrastrutturale, a una loro non ottimale collocazione geografica, ai diritti della persona, ai territori montani e alle isole minori.

Fondo perequativo statale (art. 9) Servirà per sostenere le Regioni con minor capacità fiscale per abitanti, garantendo l'integrale copertura delle spese corrispondenti ai fabbisogni standard per i livelli essenziali delle prestazioni.

Il Federalismo Fiscale... *dalla A alla Z*

Fondi perequativi locali (art. 13) Saranno due, uno a favore dei Comuni, e l'altro delle Province e delle Città metropolitane, e verranno inseriti nel bilancio regionale, sebbene finanziati dallo Stato.

Gestione tributi e compartecipazioni (art. 25) Previste adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il ministero dell'Economia e con l'agenzia delle Entrate, per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali.

Oggetto e finalità (artt. 1, 2 e 29) Le nuove norme disegnano il nuovo federalismo fiscale in Italia, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, assicurando a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni piena autonomia di spesa e di entrata, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

Patrimonio degli enti locali (art. 19) A tutti le amministrazioni locali sarà garantito, a costo zero, un proprio patrimonio, commisurato alle dimensioni territoriali, capacità finanziarie e alle singole competenze svolte.

Il Federalismo Fiscale... *dalla A alla Z*

Patto di convergenza (art.18) Ogni anno, in sede di Finanziaria, il Governo dovrà indicare lo stato dell'arte del passaggio ai costi e ai fabbisogni standard e stabilire, eventualmente, azioni correttive per quelle amministrazioni in difficoltà.

Perequazione infrastrutturale (art. 22) Prevista una ricognizione degli interventi infrastrutturali da fare su porti, aeroporti, strade, rete fognaria, idrica, elettrica e trasporto e distribuzione del gas.

Premi e sanzioni (art.17) Arriva un sistema che premia le amministrazioni più virtuose, anche dal punto di vista ambientale, e che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile.

Regime transitorio (artt.20 e 21) Durerà 5 anni. Un decreto legislativo stabilirà quando cominceranno a decorrere.

Regioni a statuto speciale (artt.14 e 27) Concorreranno, assieme alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi comunitari, secondo criteri e modalità da definire secondo le norme di attuazione dei rispettivi statuti.

Il Federalismo Fiscale... *dalla A alla Z*

Roma capitale (art. 24) Nasce come ente territoriale dotato di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria.

Spese Regioni (artt. 7 e 10) Le Regioni finanzieranno le proprie spese, oltre che con le compartecipazioni al gettito delle imposte erariali (in via prioritaria a quello dell'Iva), con tre tipi di tributi: quelli propri derivati, istituiti e regolati da legge statale, con le aliquote riservate a valere sulle basi imponibili dei tributi statali e con i tributi propri, istituiti con legge regionale, ma solo su basi imponibili che non sono già assoggettate a imposizione erariale.

Tasse di scopo e tributi locali (art.12 e 15) I Comuni potranno introdurre una (o più) tasse di scopo per finanziare la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali o oneri derivanti dalla mobilità urbana o da particolari eventi turistici.

L'Assistenza sanitaria costituisce, in tutti i paesi industrializzati, un settore che ha rilevanza strategica sia per l'entità delle risorse ad essa finalizzate, sia per l'impatto politico e sociale.



Come sono oggi finanziati Regioni, Province e Comuni?

- Nel corso dell'ultimo ventennio la finanza degli enti locali italiani ha subito un progressivo e radicale processo di trasformazione dal sistema di *finanza derivata* istituito all'inizio degli anni '70 e informato a criteri di accentramento del potere fiscale e decisionale ad un nuovo modello di *finanza decentrata*.
- Fino ai primi anni '90, infatti, e soprattutto sino all'introduzione dell'ICI a decorrere dal 1993, la finanza locale italiana è stata un sistema a finanziamento derivato, basato cioè unicamente sui trasferimenti statali: a fine 1988, le entrate tributarie e tariffarie (entrate proprie) rappresentavano solo il 18% delle entrate correnti degli enti locali, mentre i trasferimenti statali e regionali superavano il 70%.
- Con le riforme iniziate nel 1990 con la Legge 142, il ruolo dei trasferimenti statali al sistema degli enti locali (caratteristico della finanza derivata) si è ridimensionato e ormai una quota rilevante della spesa degli enti locali italiani viene finanziata con risorse proprie.

Il servizio sanitario italiano dalla sua nascita ad oggi ha subito varie Modifiche,
Soprattutto nei modelli di finanziamento della spesa sanitaria

Evoluzione dei modelli di finanziamento della spesa sanitaria 1978-2008



Egualitarismo 1978-1995



Universalismo selettivo 1996-1999




Federalismo fiscale dal 1999 in poi

1978- 1995

**Stato centrale
finanzia e
gestisce i servizi
sanitari**

EGUALITARISMO

**Quota capitaria
pura**



**Dare a ciascuno o stesso
finanziamento a prescindere dalle
differenze economiche**

Il Finanziamento della spesa sanitaria fino alla metà degli anni 90 è così ripartito



51% prelievo contributivo




47% fiscalità generale



2% entrate ASL

UNIVERSALISMO SELETTIVO (1996/99)

Dare a ciascuno secondo i propri bisogni tenendo conto delle caratteristiche socio-demografiche e particolari delle diverse Regioni




Quota capitaria ponderata

Parametri



Frequenza consumi sanitari
età/sexo



Tassi mortalità popolazione




Indicatori epidemiologici



Indicatori relativi a particolari
situazioni

Quota capitaria ponderata



È la cifra pro capite media che si stima essere necessaria per garantire la copertura finanziaria dei LEA da assicurare a tutti

Legge 662/96 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Ha introdotto modifiche sostanziali nel
sistema di riparto del FSN



Una quota disavanzi delle regioni rimane a carico delle stesse,
le quali dovranno provvedere con proprie risorse all'erogazione
dei LEA per le spese eccedenti la quota capitaria ponderata

D. Lgs 446/97 ha introdotto



IRAP destinata al 90% alla spesa sanitaria



Addizionale IRPEF in favore delle regioni




Redistribuzione solidaristica per regioni povere

Quali sono i limiti del sistema di finanza derivata?


- la mancata responsabilizzazione dei centri di spesa;
- la carenza di trasparenza dei meccanismi finanziari;
- l'assenza di controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti e dei propri amministratori pubblici.

Soluzione per contenere
la spesa sanitaria



FEDERALISMO FISCALE

L. 56/2000



Fissa i criteri per la composizione
spesa sanitaria e alcune spese
regionali finanziate con
trasferimenti erariali

Fissa la composizione del mix di
risorse tributarie assegnate alle
Regioni

Stabilisce i parametri secondo i
quali effettuare la perequazione tra
le Regioni

2001

Meccanismo compartecipazione tributi



Attribuzione regioni di 1 quota di compartecipazione dell'IVA (25,7%)




Aumento addizionale IRPEF (0,5-1%)



Aumento dell'accisa sulla benzina spettante alle regioni (242-250)



Attivazione monitoraggio e verifica dell'assistenza sanitaria erogata dalle regioni



Si costituisce 1 fondo perequativo nazionale che attinge all'iva e all'accisa sulla benzina, per superare gli squilibri tra le varie regioni

Obiettivi di solidarietà interregionale



Si condizionano i trasferimenti perequativi e la compartecipazione al rispetto degli indicatori qualitativi e quantitativi

Trasferimento perequativo

Il trasferimento perequativo è finalizzato a compensare la minore capacità impositiva di alcune regioni rispetto a valori prefissati o standard



È finalizzato a favorire le regioni più penalizzate da squilibri fiscali legati alle imposte a livello pro capite

Tutti i trasferimenti perequativi hanno 1 scopo di EQUITA':
allocare le risorse e i servizi pubblici per tutti i cittadini

Finanziamento del servizio sanitario dopo il D lgs 56/2000

Risorse regionali

Irap e addizionale irpef, compartecipazione all'IVA, accise sulla benzina, altre entrate proprie

Risorse statali

Fondo sanitario nazionale: per il finanziamento di spese derivate da accordi internazionali, di alcuni enti del SSN e per specifici obiettivi previsti da leggi speciali

Disegno di legge

“Delega al governo in materia di
Federalismo Fiscale in attuazione
all’articolo 119 della Costituzione”.

Il superamento della spesa storica

- La finanza tradizionale derivata è incentrata sul criterio del finanziamento della spesa storica, che può consentire anche sprechi o inefficienze e che non premia le amministrazioni più virtuose.
- Con il **Federalismo Fiscale** il criterio della spesa storica sarà sostituito dal criterio dei costi standard, che farà riferimento ai costi corrispondenti ad una media buona amministrazione (costi standard).
- **Ad esempio**, il costo di un esame radiografico sarà uguale sull'intero territorio nazionale, superando le attuali differenze interregionali tra Nord/Sud

Il concetto del costo *standard*

- Si cercherà di confrontare il costo di ciascuna azione pubblica territoriale con il **costo standard** della corrispondente azione al livello nazionale
- Sarà preso in considerazione anche il dato del rapporto tra il numero dei dipendenti pubblici e i residenti nel relativo territorio, al fine di evitare eccessive sproporzioni nella spesa per le pubbliche amministrazioni e di prevenire gli sprechi
- Sarà il Governo, annualmente, attraverso il ddl finanziaria, a proporre norme di coordinamento per realizzare la convergenza la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard per ciascun livello territoriale di governo (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni).

Il superamento della spesa storica in cinque anni

Sia per le Regioni (finanziamento dei livelli essenziali di assistenza) che per i Comuni (spese connesse alle funzioni fondamentali e altre spese), il processo di superamento della spesa storica e di adesione al nuovo criterio del costo standard avverrà in un periodo di cinque anni.

La perequazione

Sarà assicurata l'integrale perequazione per gli enti con minore capacità fiscale per abitante:

Per le Regioni, saranno perequate le spese riconducibili ai livelli essenziali (istruzione, sanità, assistenza sociale e trasporti);

Per gli enti locali, saranno perequate le spese per le funzioni fondamentali (servizi pubblici locali, anagrafe, urbanistica);

Il fondo perequativo per i livelli essenziali delle prestazioni sarà alimentato, per le Regioni, dalla compartecipazione all'IVA; per le altre spese dall'addizionale regionale all'IRPEF.

La perequazione ridurrà le differenze delle capacità fiscali senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo secondo l'evoluzione del quadro economico. Le Regioni potranno ridefinire la perequazione degli enti locali fissata dallo Stato, d'intesa con gli stessi enti.



A.O. "Cotugno" - Napoli



A.O. "Monaldi" - Napoli

Grazie



per l'attenzione